



Indirizzi per gli adempimenti relativi alla *Revisione* e al
Censimento delle partecipazioni pubbliche

(Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	3
2.	CENSIMENTO ANNUALE E REVISIONE PERIODICA.....	4
3.	PERIMETRO SOGGETTIVO.....	5
3.1	Enti assoggettati al TUSP ed enti esclusi.....	5
4.	PERIMETRO OGGETTIVO	6
4.1	Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica	6
5.	APPROFONDIMENTI	7
5.1	Il fatturato.....	7
5.2	Società a controllo pubblico	8
5.3	L'articolo 24, comma 5- <i>bis</i> , del TUSP.....	9
5.4	Compatibilità tra legge regionale e legge statale	10
6.	MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI ALLA STRUTTURA DI MONITORAGGIO	11
7.	ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	12
7.1	Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione	12
7.2	Esempio di Relazione sull'attuazione del piano.....	12
8.	ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA CORRENTE	17
8.1	Provvedimento di razionalizzazione	17
8.2	Esempio di Provvedimento di razionalizzazione.....	17
	Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute.....	18
	Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito	18
	Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni.....	19

1. INTRODUZIONE

In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2019, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018.

Entro il 31 dicembre 2019, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.

Gli atti adottati nel corso del 2019 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti.

Con il presente documento, alla luce dell'attività svolta dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e dei quesiti specifici posti dagli enti pubblici che hanno effettuato lo scorso anno la revisione periodica delle partecipazioni detenute, si forniscono alle amministrazioni interessate nuovi indirizzi per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, al fine di renderne più semplice la predisposizione e di superare eventuali difficoltà interpretative o dubbi redazionali. Inoltre, sono proposte le modalità per la redazione della Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente.

Tale lavoro rappresenta un aggiornamento di quello prodotto nel 2018, ribadisce gli indirizzi già emanati e fornisce il dettaglio delle informazioni che devono essere contenute nei provvedimenti richiamati dall'art. 20 del TUSP. Ciò al fine di consentire alla Struttura di svolgere le attività di monitoraggio sull'attuazione della riforma, come previsto dall'art. 15 del Testo Unico.

Si rammenta che, a seguito del protocollo di intesa sottoscritto nel maggio 2016 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte dei conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di controllo e di referto.

2. CENSIMENTO ANNUALE E REVISIONE PERIODICA

Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti.

Pertanto, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> sono acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti.

Rimandando per le istruzioni di dettaglio ai documenti di supporto per la comunicazione dei dati, che saranno resi disponibili all'avvio della rilevazione, si rammenta che l'applicativo non richiederà l'inserimento dei dati acquisiti da registri ufficiali (InfoCamere, Punto fisco, Consob) o già inseriti dall'utente che ha censito la partecipata per primo. Per i soggetti non tenuti alla revisione periodica (ossia non ricompresi tra le amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 2, comma 1, lett.a, del TUSP), inoltre, l'applicativo non richiederà la compilazione delle "sezioni" relative alla verifica del rispetto del TUSP. Parimenti, la compilazione di tali sezioni non sarà richiesta per le partecipazioni detenute da qualunque tipologia di amministrazione in soggetti che non rientrano nel perimetro oggettivo del TUSP, come definito nel successivo capitolo 4.

Pertanto, saranno oggetto di comunicazione:

1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;
2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione. Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a questi ultimi l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica, come evidenziato nel par. 3.1.

Con riferimento alle società e agli enti censiti, come per le passate rilevazioni annuali del Dipartimento del tesoro, saranno richiesti dati relativi all'anagrafica e al bilancio, informazioni sui servizi svolti in favore dell'amministrazione e sui flussi finanziari iscritti nel bilancio dell'amministrazione derivanti dal rapporto di partecipazione.

Le amministrazioni saranno tenute, inoltre, a comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo in società ed enti, siano partecipati o meno.

3. PERIMETRO SOGGETTIVO

3.1 Enti assoggettati al TUSP ed enti esclusi

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei provvedimenti di cui all'art. 20 del TUSP sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: «*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI*».

Con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D.Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione.

4. PERIMETRO OGGETTIVO

4.1 Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere «*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*».

Una società si considera:

- **partecipata direttamente**, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- **partecipata indirettamente**, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto)¹.

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca - da rendere nota agli organi societari - sulle misure di razionalizzazione da adottare.

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.

¹ Per la nozione di controllo si veda anche il paragrafo 5.2.

5. APPROFONDIMENTI

5.1 Il fatturato

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-*quinquies*, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Pertanto, al fine di consentire l'omogenea applicazione del citato articolo 20, comma 2, lett. d), del TUSP, si riportano, nella tabella sottostante, le modalità di calcolo del fatturato, definite con riferimento alle singole voci del conto economico ritenute rilevanti per ciascuna attività considerata.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ	VOCI DI CONTO ECONOMICO "RILEVANTI"
Attività produttive di beni e servizi	Conto economico ex art. 2425 del codice civile: <ul style="list-style-type: none">• Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"+<ul style="list-style-type: none">• Voce A5) "Altri ricavi e proventi"²
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (Holding)	Conto economico ex art. 2425 del codice civile: <ul style="list-style-type: none">• Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"+<ul style="list-style-type: none">• Voce A5) "Altri ricavi e proventi"²+<ul style="list-style-type: none">• Voce C15) "Proventi da partecipazioni"+<ul style="list-style-type: none">• Voce C16) "Altri proventi finanziari"+<ul style="list-style-type: none">• Voce C17bis) "Utili e perdite su cambi"+<ul style="list-style-type: none">• Voce D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie"18) Rivalutazioni<ul style="list-style-type: none">a) di partecipazioni

² Qualora in tale voce siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione.

Attività finanziarie	Conto economico in accordo con quanto previsto dalla normativa di Banca d'Italia. <ul style="list-style-type: none"> • Ricavi: <ul style="list-style-type: none"> <i>Interessi attivi e proventi assimilati</i> <li style="text-align: center;">+ <i>Commissioni attive</i>
Attività assicurative	Conto economico in accordo con il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008. <p>I. Conto Tecnico dei rami danni</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. <i>Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione</i> <li style="text-align: center;">+ • 3. <i>Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione</i> <li style="text-align: center;">+ <p>II. Conto tecnico dei rami vita</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. <i>Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione</i> <li style="text-align: center;">+ • 4. <i>Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione</i>
Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)	Conto economico ex art. 2425 del codice civile: <ul style="list-style-type: none"> • Voce A1) <i>"Ricavi delle vendite e delle prestazioni"</i> <li style="text-align: center;">+ • Voce A5) <i>"Altri ricavi e proventi"</i>

5.2 Società a controllo pubblico

La nozione di "società a controllo pubblico" risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del TUSP.

Sulla corretta individuazione di tale nozione, si richiamano le indicazioni contenute nell'orientamento concernente "la nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", pubblicato il 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro www.dt.mef.gov.it.

In via esemplificativa, la fattispecie della "società a controllo pubblico" ricorre nelle seguenti ipotesi.

Controllo solitario:

1. il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria;
2. il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

Controllo congiunto:

1. una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;
2. una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;
3. una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;
4. una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

Ovviamente si considerano a controllo pubblico anche le società *in house* soggette al controllo analogo e al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica.

5.3 L'articolo 24, comma 5-bis, del TUSP

A decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis³, che sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

Pertanto, nella predisposizione dei piani di razionalizzazione per le partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31 dicembre 2018, gli enti pubblici soci devono tener conto che la norma di deroga trova applicazione con riferimento alle **sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015**.

Conseguentemente:

1. le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non abbiano ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo - sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella "sanzione" di cui al comma 5 dell'articolo 24;
2. parimenti, le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021.

Al riguardo si precisa che la disposizione contenuta all'art. 24, comma 5-bis, del TUSP, dà facoltà alla pubblica amministrazione - preventivamente autorizzata, fino al 31 dicembre 2021 - di

³ "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione".

sospendere l'operazione o l'avvio della stessa. Rimane ferma la possibilità per l'amministrazione di procedere ugualmente all'alienazione.

Resta inteso che, qualora ricorrano i presupposti di cui al menzionato articolo 20 del TUSP, permane l'obbligo per le amministrazioni di sottoporre anche tali partecipazioni alle diverse misure di razionalizzazione eventualmente applicabili.

5.4 Compatibilità tra legge regionale e legge statale

In forza del criterio di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali - sancito nell'articolo 117 della Costituzione - le disposizioni contenute nel TUSP si applicano anche alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali.

Peraltro, sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, di integrazione e correzione del TUSP, è stata acquisita, nella Conferenza unificata del 16 marzo 2017, l'intesa tra Stato, regioni ed enti locali al fine di sanare il *deficit* partecipativo rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 25 novembre 2016, n. 251.

Quanto all'applicabilità delle norme del TUSP alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 23 del TUSP, rubricato "*Clausola di salvaguardia*", testualmente dispone: «*Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*».

Pertanto, le disposizioni del TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione.

6. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI ALLA STRUTTURA DI MONITORAGGIO

Le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Struttura di monitoraggio gli elementi contenuti nel provvedimento di revisione, nonché nella relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano dell'anno precedente.

Tale comunicazione deve essere effettuata trasmettendo, esclusivamente attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>:

- le informazioni, in formato elaborabile, relative a ciascuna partecipazione e alla relativa società partecipata, richieste dalla Struttura per rappresentare, in maniera standardizzata ed omogenea, l'analisi effettuata e le misure di razionalizzazione eventualmente adottate;
- il provvedimento adottato, anche nel caso in cui l'amministrazione non detenga partecipazioni in società ricadenti nel perimetro oggettivo del TUSP. Il documento deve essere completo, inclusi gli eventuali allegati;
- la relazione sull'attuazione del piano adottato l'anno precedente.

Una volta completata la validazione dei dati inseriti ed effettuata la trasmissione dei documenti, l'amministrazione riceverà un messaggio di posta elettronica contenente la notifica dell'avvenuta trasmissione e l'indicazione del numero di protocollo assegnato.

Solo al termine della procedura di validazione e trasmissione mediante l'applicativo *Partecipazioni*, l'amministrazione sarà considerata adempiente agli obblighi di comunicazione nei confronti della Struttura di monitoraggio (art. 20, commi 3 e 4, del TUSP).

Rientra nella responsabilità dell'amministrazione dichiarante verificare accuratamente, prima di procedere con la validazione e la trasmissione, la correttezza dei dati inseriti a sistema e la loro coerenza con il contenuto degli atti adottati, nonché il corretto caricamento della parte documentale. Una volta effettuata la validazione, le informazioni inserite e i documenti caricati non sono più modificabili.

Si rammenta, altresì, che l'amministrazione è tenuta a trasmettere gli atti di cui all'art. 20 del TUSP (provvedimento di razionalizzazione e relazione sull'attuazione) anche alla Sezione competente della Corte dei conti.

7. ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

7.1 Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione

L'articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.

Tale relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per l'invio del provvedimento di revisione periodica.

Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:

- a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente;
- b) sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica.

In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari; l'identificazione delle eventuali controparti.

Invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione.

7.2 Esempio di Relazione sull'attuazione del piano

Il presente paragrafo definisce:

- 1) il formato della relazione, da adottarsi ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano approvato dall'amministrazione nell'anno precedente a quello della rilevazione in corso;
- 2) il contenuto minimo di informazioni, da inserire nella relazione, utili per evidenziare i risultati conseguiti in attuazione delle misure dichiarate nel piano di razionalizzazione periodica dell'anno precedente.

Le informazioni possono essere inquadrare in apposite schede – una per ciascuna partecipazione interessata da misure di razionalizzazione – che, nel loro complesso, compongono la relazione sull'attuazione. Si può fare riferimento alla tabella riportata di seguito a titolo esemplificativo.

Partecipazione 1

Interventi programmati:

Empty text box for planned interventions.

Stato di attuazione:

Large empty text box for implementation status.

Modalità di attuazione prevista:

Empty text box for planned implementation modalities.

Tempi stimati:

Empty text box for estimated times.

Partecipazione 2

.....

.....

Con riferimento allo stato di attuazione, le Amministrazioni dovranno dettagliare le azioni poste in essere con riferimento a ciascuna misura di razionalizzazione, come di seguito.

Nel caso di **cessione della partecipazione a titolo oneroso**, si propone come contenuto minimo:

- Procedura non ancora avviata: devono essere precisate le ragioni del mancato avvio.
- Procedura ancora in corso: devono essere indicate almeno le seguenti informazioni:
 - tipo di procedura avviata (procedura ad evidenza pubblica, negoziazione diretta con un singolo acquirente);
 - data di avvio della procedura;
 - stato di avanzamento della procedura.
- Procedura di cessione conclusa senza alienazione: vanno specificate le ragioni della conclusione negativa.
- Cessione conclusa positivamente: devono essere specificate almeno le seguenti informazioni:
 - tipo di procedura realizzata;
 - data di conclusione della procedura;
 - dati identificativi del cessionario;
 - ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione, distinguendo l'importo incassato da quello ancora da incassare.

Nel caso di **cessione della partecipazione a titolo gratuito**, si propone come contenuto minimo:

- Procedura non ancora avviata: devono essere precisate le ragioni del mancato avvio.
- Procedura ancora in corso: devono essere indicate almeno le informazioni relative alla data di avvio e allo stato di avanzamento della procedura.
- Procedura di cessione conclusa negativamente: vanno specificate le motivazioni della mancata cessione.
- Cessione conclusa positivamente: devono essere specificate almeno le informazioni relative alla data di conclusione della procedura e quelle identificative del cessionario.

In ogni caso va specificato se la cessione è stata prevista sulla base di specifica disposizione normativa o se è stata deliberata come decisione autonoma dell'Amministrazione.

Nel caso di **fusione della società (per unione o per incorporazione)**, si propone come contenuto minimo:

- Procedura non ancora avviata: devono essere precisate le ragioni del mancato avvio.
- Procedura ancora in corso: devono essere indicate le informazioni relative allo stato di avanzamento della procedura.
- Procedura conclusa: devono essere specificate almeno le seguenti informazioni:
 - data della delibera di fusione;
 - dati identificativi della nuova società o, a seconda dei casi, della società incorporante;
 - quota di partecipazione acquisita dall'Amministrazione nella nuova società o nella società incorporante;
 - eventuale ammontare di un introito finanziario.

Nel caso di **recesso dalla società**, si propone come contenuto minimo:

- Mancato esercizio del diritto di recesso: devono essere precisate le relative motivazioni.
- Recesso esercitato, ma in attesa di risposta da parte della società, o di recesso esercitato con esito positivo ma non ancora liquidato: devono essere indicate le informazioni relative alla data dell'esercizio del recesso ed allo stato di avanzamento della procedura.
- Nel caso in cui il recesso sia stato esercitato, ma non ha avuto esito positivo, vanno specificate le motivazioni del diniego.
- Recesso esercitato con esito positivo: devono essere specificate le informazioni relative all'ammontare dell'introito finanziario, distinguendo l'importo incassato da quello ancora da incassare.

Nel caso di **messa in liquidazione della società / scioglimento della società**, si propone come contenuto minimo:

- Procedura non ancora avviata: devono essere precisate le ragioni del mancato avvio.
- Procedura ancora in corso: devono essere indicate le informazioni relative alla data del provvedimento di messa in liquidazione o scioglimento e allo stato di avanzamento della procedura.
- Procedura revocata: vanno specificate la data della relativa deliberazione e le motivazioni della revoca stessa.
- Procedura conclusa positivamente: devono essere specificate almeno le seguenti informazioni:
 - tipo di procedura che ha dato luogo alla cessazione della società;
 - data di cancellazione della stessa dal Registro delle imprese;

- ammontare dell'introito finanziario, distinguendo l'importo incassato da quello ancora da incassare.

Nel caso di **mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società**, si propone come contenuto minimo:

- Descrizione degli interventi di razionalizzazione previsti nel piano dell'anno precedente.
- Mancato avvio degli interventi di razionalizzazione: devono essere precisate le ragioni del mancato avvio.
- Interventi di razionalizzazione ancora in corso o completati: devono essere indicate le informazioni relative agli interventi di razionalizzazione realizzati.

8. ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA CORRENTE

8.1 Provvedimento di razionalizzazione

L'articolo 20, comma 1, del TUSP dispone che, ai fini della revisione periodica, cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato e corredato di un'apposita relazione tecnica, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo, al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Il provvedimento presuppone la relazione sull'attuazione di cui all'art. 20, comma 4, del TUSP (si veda paragrafo 7).

Nei successivi paragrafi si forniscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni utili per facilitare la redazione del provvedimento.

8.2 Esempio di Provvedimento di razionalizzazione

Il presente paragrafo definisce:

- 1) il formato del provvedimento di razionalizzazione periodica, da adottarsi ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP;
- 2) lo standard del *set* di informazioni riferibili alle singole società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP.

Il provvedimento dovrà essere strutturato in modo da fornire informazioni specifiche e dettagliate relativamente alle società partecipate direttamente e indirettamente. Dovrà, altresì, essere redatto in modo da agevolare la sua comprensione e fruibilità.

Si suggerisce che il provvedimento sia strutturato come segue:

- **Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute:** prospetto che rappresenta graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l'amministrazione e le società partecipate direttamente, nonché quelli intercorrenti fra queste ultime e le società partecipate indirettamente dall'ente pubblico, indicando per ognuna la quota di partecipazione.
- **Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito:** elenco delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente, anticipando gli esiti della ricognizione per ciascuna partecipazione.


- **Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni:** schede tecniche relative a ogni singola partecipazione, che riportino le attività svolte dalla società partecipata ed i suoi principali dati di bilancio, al fine di una consapevole valutazione della loro coerenza con le disposizioni del TUSP e delle conseguenti azioni da intraprendere.

Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute

Tale sezione dovrebbe contenere un prospetto che rappresenti graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l'amministrazione e le società partecipate direttamente e indirettamente, indicando per ognuna la relativa quota di partecipazione.

In un'ottica di completezza della rappresentazione, sarebbe utile che dal prospetto si evincessero anche le informazioni relative alla "storia" della società partecipata rispetto alle misure adottate nei piani di razionalizzazione precedenti [es.: "Cessione (Piano di Razionalizzazione anno 2017)", "In liquidazione (Anno 2016)", ...].

Si riporta un esempio di prospetto nella figura sottostante.



Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito

La presente sezione dovrebbe contenere un quadro di sintesi delle partecipazioni detenute e delle azioni programmate, anticipando sinteticamente il contenuto delle schede relative alle medesime partecipazioni.

Si suggerisce di riportare un elenco di tutte le partecipazioni detenute direttamente ed un elenco delle partecipazioni detenute indirettamente, affiancando a ciascuna, oltre al codice fiscale, ulteriori informazioni, quali: la quota di partecipazione, una breve descrizione dell'attività svolta dalla partecipata e l'esito della ricognizione. In un'apposita colonna possono, poi, essere annotate le più rilevanti vicende gestionali riguardanti la società.

Si vedano le tabelle riportate di seguito a titolo esemplificativo.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
Partecipata 1	CF1				
Partecipata 2	CF2				
...	...				
...	...				
...	...				
Partecipata n	...				

Partecipazioni indirette detenute (specificare la "tramite")

Ripetere la tabella per ciascuna "tramite".

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
Partecipata 1	CF1				
Partecipata 2	CF2				
...	...				
...	...				
...	...				
Partecipata n	...				

Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni elencate nella precedente sezione, è opportuno che sia redatta una scheda di dettaglio.

A tal fine è importante, preliminarmente, definire le **informazioni generali** sulla partecipata, che devono riguardare, come contenuto minimo:

- Codice fiscale, denominazione e anno di costituzione della società.
- Sede legale (Comune, Provincia, ...).
- Stato della società (es. eventuali situazioni di inattività o sospensione e relative motivazioni, ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le relative date di inizio e di presumibile conclusione).
- Eventualmente, specificare se, ai fini della razionalizzazione, rientra fra le “società quotate” di cui all’art. 2, comma 1, lett. p.), del TUSP, ovvero:
 - società con azioni quotate in mercati regolamentati: precisare il mercato nel quale le azioni sono quotate;
 - società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati: indicare gli strumenti finanziari ed il mercato in cui sono quotati.
- Dati relativi al/ai settore/i di attività della partecipata, indicandone anche il rispettivo peso indicativo percentuale (la lista dei codici ATECO può essere consultata al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>).

La seconda parte della scheda dovrebbe contenere le informazioni utili per **la verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dal TUSP**. Si suggerisce come contenuto minimo:

- Numero medio di dipendenti (se possibile, specificare la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante, eventualmente, dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero di dipendenti distaccati dalla o presso la società partecipata).
- Numero dei componenti dell’organo di amministrazione (specificare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2018; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP).
- Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione (specificare il compenso dei singoli amministratori ed eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.).
- Numero dei componenti dell’organo di controllo.
- Compenso dei componenti dell’organo di controllo.
- Ammontare del fatturato della società per l’anno di riferimento della revisione periodica e per i due anni precedenti, con l’indicazione della tipologia di attività svolta ed il conseguente criterio di determinazione del fatturato, come indicato al paragrafo 5.1.
- Ammontare del risultato d’esercizio della società per l’anno di riferimento della revisione periodica e per i quattro anni precedenti (inserire considerazioni in merito all’andamento della gestione della società).

La terza parte della scheda è relativa alla singola partecipazione per la quale vanno dichiarati i dettagli relativi alla **quota di partecipazione diretta e/o indiretta, il tipo di controllo e le informazioni sull'esito**. Si propone come contenuto minimo:

- Quota di partecipazione diretta.
- Codice fiscale e denominazione della società o dell'organismo tramite in caso di partecipazione indiretta.
- Quota detenuta dalla "tramite" nella società.
- Tipo di controllo; se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo.
- Tipologia di attività svolta dalla società partecipata; indicare l'attività prevalente svolta dalla partecipata e se è svolta in favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni dell'originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento della partecipazione. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding. Se, invece, l'attività svolta dalla partecipata è relativa alla realizzazione e gestione di un'opera pubblica o all'organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale tramite PPP (art. 4, comma 2, lett. c), del TUSP), indicare la quota percentuale di partecipazione detenuta dal soggetto privato.

Specificare se la società partecipata:

- svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, comma 2, lett. c); indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- ha necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, comma 2, lett. f);
- deve essere aggregata con altra società (art.20, comma 2, lett. g).

Indicare, infine, l'esito della ricognizione, la modalità di razionalizzazione e il termine previsto per la realizzazione delle misure previste (nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura).

Si tenga altresì presente che alcune misure di razionalizzazione che incidono sull'assetto delle società partecipate, come, ad esempio, la fusione o altre operazioni straordinarie, necessitano di maggioranze assembleari qualificate per poter essere deliberate.